



COMUNE DI FLORESTA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
PASCOLI SUI TERRENI DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE**

Art. 1

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio del pascolo sui terreni di proprietà del Comune di Floresta.

Art. 2

Il Comune si propone di utilizzare tutti i terreni di sua proprietà in modo da garantire uno sfruttamento razionale, salvaguardando la corretta conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche e favorendo la promozione di iniziative, pubbliche e private, intese alla creazione di strumenti idonei allo sviluppo economico ed all'aumento dell'occupazione.

Art. 3

La concessione dei pascoli avviene tramite procedura ad evidenza pubblica. L'individuazione dei terreni da destinare all'affitto ed il loro raggruppamento in lotti è effettuata con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 4

Il canone base dei singoli lotti è determinato con riferimento al D.DD.GG. n.1372 dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari di concerto con l'Assessorato Regionale dell'Economia “ *Tariffe unitarie relative alle concessioni di terreni a pascolo e dei prodotti di bosco (Art. 1, comma 1, Legge regionale 1 giugno 2012, n.3)* “ del 05/09/2013.

Il pagamento del canone di affitto dovrà essere eseguito in due soluzioni, la prima, pari al 50% , alla stipula del contratto, la seconda, a saldo, entro il 30 di ottobre.

Nel caso di contratti pluriennali, per gli anni successivi al primo, il pagamento del canone di affitto dovrà essere eseguito per il 50% entro il 30 di maggio ed il saldo entro il 30 di ottobre dell'anno di riferimento.

Art. 5

Il pascolo può essere esercitato nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre ed è consentito soltanto ai bovini.

In deroga alla vigente legislazione in materia di contratti agrari, la durata dell'affitto sarà stabilita dalla Giunta comunale, e non sono ammesse proroghe espresse o tacite.

Art. 6

Il carico massimo degli animali da introdurre al pascolo non può essere superiore a 1 UBA/HA salvo diversa previsione della pianificazione forestale. Per il calcolo delle UBA si fa riferimento ai seguenti parametri:

BOVINI	UBA
Bovini con più di 2 anni di età	1
Bovini da 6 mesi a 2 anni di età	0,5
Vitelli fino a 6 mesi di età	0

Art. 7

Possono concorrere per l'affitto dei terreni comunali tutti coloro che hanno i seguenti requisiti:

- a) Siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale;
 - b) siano già titolari e detentori di un'azienda agricola con registrazione del codice presso l'ASP di Messina – Distretto di Patti, da almeno 1 anno, in relazione agli adempimenti di cui al D.P.R. 317 del 30.4.96 e successiva circolare n.11 del 14.8.96 del Ministero della Sanità;
 - c) siano in possesso di idonea certificazione sanitaria dalla quale risulti che l'azienda ha aderito ai piani di risanamento e siano sotto il controllo a norma delle vigenti disposizioni di legge per quanto attiene TBC, BR, LEB.. Per la fruizione del pascolo devono essere rispettate le norme del regolamento di Polizia Veterinaria. I fondi concessi in affitto non possono essere utilizzati per la registrazione ed il rilascio di codice pascolo;
 - d) siano residenti nel Comune di Floresta da almeno 5 anni;
 - e) non abbiano in corso contro il Comune controversie per il rilascio di fondi comunali e non siano risultati inadempienti in precedenti rapporti di conduzione agraria e/o di utilizzo di strutture comunali (Stalle sociali), comunque giuridicamente denominati, intrattenuti con il Comune di Floresta, o comunque, abbiano sanato detta inadempienza al momento della stipula del nuovo contratto.
- Sono equiparate a tutti gli effetti ai coltivatori diretti le cooperative e le associazioni agricole i cui componenti, per almeno il 50%, siano in possesso di tutti i requisiti soggettivi sopra indicati;

Art. 8

Ciascun concorrente potrà presentare offerte per tutti i lotti messi a bando all'Ente.

L'aggiudicazione dei singoli lotti sarà effettuata in favore del concorrente che avrà presentato il maggior rialzo sul prezzo a base d'asta di ogni lotto.

Nel caso di offerte di pari importo da parte di più concorrenti per lo stesso lotto, l'aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio.

Non sono ammesse offerte in diminuzione.

Art. 9

Dopo l'approvazione del verbale di aggiudicazione ed entro 30 giorni dalla data di ricezione di apposito invito da parte del Comune, dovrà essere sottoscritto apposito contratto di affitto.

Art. 10

La mancata stipula del contratto nel termine sopra indicato comporterà la decadenza del concorrente dall'aggiudicazione.

In tale ipotesi, il lotto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato la migliore offerta dopo quella del primo aggiudicatario.

In mancanza di altra offerta, il lotto sarà oggetto di nuova gara.

Art. 11

E' vietato il subaffitto, anche parziale e temporaneo, dei lotti assegnati e così pure la cessione, a qualsiasi titolo del contratto ed è, comunque, vietato far utilizzare ad altri, sotto qualsiasi forma, il lotto condotto in affitto.

La violazione di tale divieto è considerata grave inadempienza e comporta la risoluzione espressa del contratto di affitto.

Comporta, altresì, la risoluzione espressa del contratto il mancato pagamento di una annualità del canone di affitto.

In caso di morte dell'affittuario, si applica la disciplina prevista nell'art.49 della legge 3.05.1982 n.203.

In caso di ritiro dall'attività dell'affittuario o di cessione dell'azienda per la parte residuale del contratto, ha diritto a subentro la persona o società che abbia rilevato la titolarità dell'azienda, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del presente regolamento

La volontà di non recedere dal contratto e il possesso dei requisiti richiesti per l'eventuale proseguimento del contratto devono essere dichiarati al comune entro giorni quindici dal verificarsi dell'evento.

“Nel caso in cui il fondo concesso in affitto costituisce base aziendale per una misura relativa alle politiche comunitarie, a seguito della morte dell'affittuario, è consentita la prosecuzione del contratto a favore del nuovo conduttore fino alla conclusione degli impegni. In questo caso si può derogare ai requisiti di cui all'art. 7 lett. d) del presente regolamento”.

Art. 12

La perdita di uno dei requisiti richiesti dall'art. 7 del presente regolamento comporta la risoluzione del contratto di affitto.

Art. 13

L'affittuario, in deroga a quanto previsto dagli artt. 16 e segg. della legge 3.05.1982 n. 203, non potrà eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni senza il consenso del Comune concedente espresso nelle forme di legge.

Art. 14

L'affittuario dovrà acconsentire al Comune, durante la vigenza del contratto la possibilità di presentare progetti e di partecipare a bandi regionali, nazionali e comunitari interessanti il fondo concesso in affitto, per la realizzazione di opere di interesse generale, di pubblica fruibilità, di miglioramento delle condizioni di utilizzo dei terreni, anche con il rilascio della disponibilità di porzioni delle particelle dei terreni interessati e conseguente rettifica della superficie dei contratti di affitto.

Art.15

Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari disciplinanti la materia.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli.

Art. 16

Il presente regolamento verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.